consorzio di bonifica
teverenera

PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24,
DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 23 OTTOBRE 2019, N. 1937

Approvata con Deliberazione del CdA n. 95 del 11/09/2023,
sentite le rappresentanze sindacali

SOMMARIO

PREMESSA
NORME GENERALI
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE
ART. 3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
ART. 4 DISCIPLINA DELLA SEGNALAZIONE ANONIMA
FUNZIONAMENTO DEL CANALE INTERNO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
ART. 5 MODALITÀ PER LA EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE E SOGGETTI DEPUTATI ALLA RICEZIONE E GESTIONE
ART. 6 FASI DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
ART. 7 FASE DI REGISTRAZIONE
ART. 8 FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE
ART. 9 FASE ISTRUTTORIA
ART. 10 FASE DI TRASMISSIONE
ART. 11 SEGNALAZIONI ESTERNE, DIVULGAZIONI PUBBLICHE, DENUNCE
RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE
ART. 12 RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE
MISURE DI PROTEZIONE
ART. 13 SOGGETTI AI QUALI SONO RIVOLTE LE MISURE DI PROTEZIONE
ART. 14 DIVIETO DI RITORSIONE
ART. 15 COMUNICAZIONE DELLE RITORSIONI ALL'A.N.AC., ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE E SANZIONI. RINVIO
ART. 16 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
ART. 17 RINUNCE E TRANSAZIONI
ART. 18 CONDIZIONI PER LE MISURE DI PROTEZIONE
ART. 19 NOTIZIE SULLO STATO DELLA SEGNALAZIONE
ART. 20 MISURE DI SICUREZZA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
ART. 21 ANALISI PERIODICA DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING
ART. 22 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING
ART. 23 ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE DELLA PROCEDURA
ALLEGATO 1 alla PROCEDURA
ALLEGATO 2 alla PROCEDURA
SEGNALAZIONE ESTERNA
DENUNCIA
DIVULGAZIONE PUBBLICA
ALLEGATO 3 alla PROCEDURA
MODELLO PER LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

PREMESSA

Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, di seguito il «CBTN», favorisce l'utilizzo del whistleblowing quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Consorzio, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.
Considerata la natura di ente pubblico economico, CBTN applica, a decorrere dal 15 luglio 2023, quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 relativamente ai "soggetti del settore pubblico" di cui all'art. 2, comma 1, lett. p).
Ai fini della regolamentazione interna del canale di whistleblowing, CBTN tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in materia.
La finalità della presente Procedura è quella di disciplinare il canale di segnalazione interna, con particolare riguardo a:

1) i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
2) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
3) il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;
4) i termini procedurali;
5) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge;
6) le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

CBTN assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 24/2023, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La segnalazione deve essere indirizzata esclusivamente al RPCT, quale unico destinatario di CBTN competente alla ricezione e, fatto salvo quanto previsto dalla presente Procedura, alla gestione della segnalazione medesima.
Nell'Allegato alla presente Procedura, coerentemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, sono infine indicate le modalità per effettuare una segnalazione esterna, una denuncia ovvero una divulgazione pubblica.

DEFINIZIONI

A.N.AC.	L'Autorità Nazionale AntiCorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (legge n. 190/2012).
DPF	Dipartimento della Funzione Pubblica
DECRETO	Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».
VIOLAZIONE	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di CBTN e che consistono in quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023 e, comunque, dalla presente Procedura.
INFORMAZIONE SULLE VIOLAZIONI	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, tra quelli considerati dal Decreto, con CBTN nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
PTPCT	Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di CBTN adottato ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione.
MOG 231	Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di CBTN adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.
SEGNALAZIONE O SEGNALARE	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
SEGNALAZIONE INTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente Procedura.
SEGNALAZIONE ESTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del Decreto.
DIVULGAZIONE PUBBLICA O DIVULGARE PUBBLICAMENTE	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
SEGNALAZIONE ANONIMA	La segnalazione di violazioni pervenuta al Consorzio redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.
DENUNCIA	La denuncia effettuata presso l'Autorità Giudiziaria (es. denuncia alla Procura della Repubblica) o Contabile (Procura della Corte dei Conti) ai sensi di quanto previsto dalla legge.
SEGNALANTE O SEGNALARE	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
FACILITATORE	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
CONTESTO LAVORATIVO	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di

	divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.
PERSONA COINVOLTA	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
SEGUITO	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
RISCONTRO	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Il riscontro può ad esempio consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.
RPCT	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di CBTN, nominato ex art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente.
CUSTODE DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE	Il RPCT, come a seguire definito.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	Il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dallo Statuto e dai Regolamenti interni al Consorzio e, comunque dalla contrattazione collettiva applicabile. Il Responsabile del procedimento disciplinare è, in ogni caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione whistleblowing.

NORME GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, la presente Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Consorzio, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, come definito dalla Procedura medesima, laddove il segnalante renda nota la propria identità al RPCT.
2) Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono, in alcun modo, i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del Codice di Procedura Penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale all'Autorità Giudiziaria o contabile.
3) La presente Procedura non si applica:
 a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'Allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'Allegato al Decreto;
 c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

ART. 2 - PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

1) Le segnalazioni al RPCT di CBTN possono essere effettuate dalle seguenti persone:
 a) i dipendenti, a qualsiasi titolo, di CBTN;
 b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di Procedura Civile e all'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di CBTN;
 c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di CBTN;
 d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso CBTN;
 e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso CBTN;
 f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di CBTN, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
2) La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica nei seguenti casi:
 a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;
 b) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 c) durante il periodo di prova;
 d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3) La presente Procedura non si applica alla segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali che operino in detta veste.
4) La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto di CBTN e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui al comma 1, lett. b), c) e d) della presente Procedura.

5) Ferma restando quanto previsto dal Decreto in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni esterne ovvero denunce o, ancora, divulgazioni pubbliche, in caso di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente di CBTN presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente alla quale si riferiscono i fatti.

ART. 3 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

1) Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:
 a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o violazioni del MOG 231 di CBTN, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'Allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
 e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
2) Al fine di consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione, in via più circostanziata possibile, le informazioni sulla violazione, come definite dalla presente Procedura, a sua conoscenza.
3) In ogni caso, nella segnalazione è necessario che risultino chiare: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) la descrizione del fatto; (iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
4) Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").
5) Resta fermo quanto previsto all'art. 1, commi 3 e 4, del Decreto (cfr. art. 1, co. 3 e 4).

ART. 4 - DISCIPLINA DELLA SEGNALAZIONE ANONIMA

1) La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.
2) CBTN prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque quando sia tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

3) CBTN, anche al fine di garantire le tutele previste dalla legge, provvede, in ogni caso, a registrare le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei al Consorzio pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing, mediante protocollo "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo, così come dei relativi documenti, sia limitata esclusivamente al RPCT.

FUNZIONAMENTO DEL CANALE INTERNO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

ART. 5 - MODALITÀ PER LA EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE E SOGGETTI DEPUTATI ALLA RICEZIONE E GESTIONE

1) Il segnalante può effettuare la segnalazione al RPCT del CBTN mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:
 a) in forma scritta:
 - tramite posta ordinaria, utilizzando preferibilmente il Modello Allegato alla presente Procedura, in doppia busta chiusa, con la dicitura "Riservata per il RPCT – Segnalazione whistleblowing", all'indirizzo: Consorzio di Bonifica Tevere Nera, Piazza Enrico Fermi, 5 05100 – Terni;
 - tramite email, utilizzando preferibilmente il Modello Allegato alla presente Procedura, con la dicitura "Riservata per il RPCT – Segnalazione whistleblowing", all'indirizzo: whistleblowing.teverenera@gmail.com (indirizzo mail al di fuori delle procedure del CBTN e visibile dal solo RPCT);
 - (attivazione successiva all'approvazione del presente Regolamento, se necessario) tramite piattaforma crittografata, accessibile dalla sezione del sito istituzionale del Consorzio, denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "Whistleblowing", seguendo le istruzioni ivi riportate;
 b) in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
2) Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza, è preferibile l'invio della segnalazione tramite la piattaforma digitale di cui alla precedente lett. a).
3) Qualora il RPCT risulti persona coinvolta, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto.
4) Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante.
5) Si precisa che, ai sensi del Decreto, la segnalazione ovvero la denuncia possono essere trasmesse, ricorrendone i presupposti ivi indicati, al RPCT ovvero all'A.N.AC., all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti. Il Decreto prevede altresì la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica. Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dallo stesso Decreto, CBTN raccomanda di valutare la possibilità di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al RPCT, ai sensi della presente Procedura. I presupposti per effettuare una segnalazione esterna ovvero una divulgazione pubblica sono indicati nell'Allegato 2 alla presente Procedura.

ART. 6 - FASI DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

1) Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è composto dalle seguenti fasi:
 a) registrazione;
 b) valutazione preliminare;

c) istruttoria;
d) trasmissione.

ART. 7 - FASE DI REGISTRAZIONE

A seguito della ricezione della segnalazione, il RPCT provvede:

- ove non già effettuato, in automatico, dalla piattaforma informatica, alla registrazione su registro riservato alle segnalazioni whistleblowing, attribuendo un codice univoco progressivo, annotando la data e l'ora di ricezione;
- se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, e ove non già precisato nella segnalazione, alla corretta identificazione del segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione;
- ove non già effettuato, in automatico, dalla piattaforma informatica, alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito;
- all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
- a rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

ART. 8 - FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

1) Il RPCT effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
 a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
 b) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;
 c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
 d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
 e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
2) Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione per:
 a) manifesta mancanza di interesse all'integrità del CBTN;
 b) manifesta incompetenza del CBTN sulle questioni segnalate;
 c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
 f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del whistleblower, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.
3) Nei casi di cui alle lettere c) ed f) del comma precedente, il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.
4) Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione),

al Consiglio di Amministrazione. Qualora quest'ultimi si trovi in disaccordo con le conclusioni dell'RPCT in merito all'archiviazione della segnalazione, può richiedere di procedere con l'istruttoria.

5) Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
6) La fase di valutazione preliminare deve concludersi entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

ART. 9 - FASE ISTRUTTORIA

1) Ove necessario, e sempre che la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di controllo interno dell'Ente, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
2) Le strutture interessate dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.
3) La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.
4) Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.
5) In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice).
6) Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), al Consiglio di Amministrazione.
7) Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente fondata, il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
8) La fase istruttoria deve concludersi entro 2 (due) mesi decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

ART. 10 - FASE DI TRASMISSIONE

1) Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non risulti manifestamente infondata il RPCT, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti:
 a) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;

b) l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC. ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza.

2) In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare il seguito della segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della medesima CBTN.
3) In caso di trasmissione della segnalazione, il RPCT comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la va identità va tutelata.
4) Il Consiglio di Amministrazione e il Responsabile del procedimento disciplinare, ove non già coincidenti, informano tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.
5) In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. c) il RPCT inoltra la segnalazione, con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall'A.N.A.C.
6) La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.
7) Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il RPCT invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

ART. 11 - SEGNALAZIONI ESTERNE, DIVULGAZIONI PUBBLICHE E DENUNCE

1) Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il CBTN deve mettere a disposizione informazioni chiare anche sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
2) Per i presupposti e le modalità per effettuare segnalazioni esterne, in particolare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, divulgazioni pubbliche e denunce si rinvia all'Allegato 2 alla presente Procedura.

RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

ART. 12 - RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

1) Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2) L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal RPCT, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
3) Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.
4) Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5) Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando

l'esito a quest'ultimo e al RPCT. È fatto divieto assoluto al RPCT, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, rivelare l'identità del segnalante medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.

6) Il RPCT, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, della presente Procedura nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
7) CBTN tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.
8) La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d.lgs. 196/2003.
9) Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
10) Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.
11) Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, ovvero dell'incontro diretto, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

MISURE DI PROTEZIONE

ART. 13 - SOGGETTI AI QUALI SONO RIVOLTE LE MISURE DI PROTEZIONE

1) Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del Decreto, le misure di protezione di cui al Capo III, del Decreto medesimo si applicano anche:
 a) al segnalante;
 b) ai facilitatori;
 c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 d) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
 e) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
2) Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.
3) Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

ART. 14 - DIVIETO DI RITORSIONE

1) Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.
2) Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali

condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

3) In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità Giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.
4) Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili al concetto di ritorsione, come definito dalla presente Procedura, costituiscono ritorsioni:
 - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; - le note di merito negative o le referenze negative;
 - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

ART. 15 - COMUNICAZIONE DELLE RITORSIONI ALL'A.N.A.C., ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE E SANZIONI. RINVIO.

1) Il segnalante può comunicare all'A.N.A.C. le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele di cui all'art. 19 del Decreto (cfr. art. 19), anche in sede giudiziaria.
2) Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 21 del Decreto (cfr. art. 21).

ART. 16 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

1) Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto (cfr. art. 1., c. 3), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del Decreto e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al RPCT di CBTN, a quanto previsto dalla presente Procedura.
2) Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
3) Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4) In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
5) Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 20 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

ART. 17 - RINUNCE E TRANSAZIONI

1) Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile.

ART. 18 - CONDIZIONI PER LE MISURE DI PROTEZIONE

1) Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
 a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere (i.e. deve ragionevolmente credere) che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1, del Decreto;
 b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del Decreto, recante "Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche" e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al RPCT di CBTN, a quanto previsto dalla presente Procedura.
2) I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3) Salvo quanto previsto dall'art. 20, del Decreto quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del Decreto non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
4) Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.
5) Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

ART. 19 - NOTIZIE SULLO STATO DELLA SEGNALAZIONE

1) Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dal RPCT medesimo.
2) Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es. indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

ART. 20 - MISURE DI SICUREZZA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

1) Se per inviare la segnalazione è stato utilizzato il canale informatico è opportuno utilizzare il medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all'Ente.
2) Le interlocuzioni tra RPCT e segnalante, in ogni caso, non possono avvenire tramite la posta aziendale.
3) Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali di CBTN, come individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
4) Fatte salve le specifiche disposizioni di legge così come le specifiche competenze di Organi di controllo del Consorzio, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT.

5) Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 51/2018.
6) I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
7) I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003.
8) I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da CBTN, per il tramite del RPCT, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
9) CBTN definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del D.Lgs. n. 51/2018.
10) Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 51/2018.

ART. 21 - ANALISI PERIODICA DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

1) Il RPCT organizza i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.), come pervenute in corso d'anno, al fine di:
 a) identificare le aree di criticità del CBTN sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno, anche nel raccordo con i competenti Organi e le competenti Strutture del Consorzio;
 b) introdurre, per quanto di competenza, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative;
 c) ove richiesto, rendicontare i dati inerenti alle segnalazioni whistleblowing, con le modalità di cui all'1, c. 14, della Legge n. 190/2012 (relazione annuale) ovvero del Piano Nazionale Anticorruzione.

ART. 22 - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

1) CBTN, con adempimenti a cura del RPCT:
 a) fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché nella sezione del sito istituzionale del Consorzio, denominata "Amministrazione trasparente", "Whistleblowing";
 b) adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti di cui al comma 1, esterni al Consorzio, di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato.
2) CBTN garantisce adeguati percorsi formativi in tema di whistleblowing in favore del RPCT.

3) CBTN garantisce altresì a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di whistleblowing al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.
4) CBTN intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, newsletter e portale internet, etc.).

ART. 23 - ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE DELLA PROCEDURA

1) La presente Procedura è adottata con Delibera del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore a decorrere dal 16 giorno di pubblicazione.
2) Eventuali revisioni, modifiche o aggiornamenti della presente Procedura sono proposte dal RPCT e adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione.
3) La presente Procedura è comunicata a tutti i dipendenti del CBTN, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Whistleblowing".

ALLEGATI:

1) Allegato 1 al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
2) Indicazioni per la segnalazione esterna, la denuncia e la divulgazione pubblica.
3) Modello per la Segnalazione Whistleblowing.

ALLEGATO 1 ALLA PROCEDURA

ALLEGATO 1 AL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24

PARTE 1

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

1) norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:
 a) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;
 b) decreto legislativo15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
2) 2) procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:
 a) i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1) norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:
 a) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
 b) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
 c) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
 d) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);

e) e) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
f) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
g) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);
h) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);
i) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
j) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;
k) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
l) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
m) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);
n) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
o) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione solvibilità II);
p) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,2007/36/CE,2011/35/UE,2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e(UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del

Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,2007/36/CE,2011/35/UE,2012/30/UE e 2013/36/UEe i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

q) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

r) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

s) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

t) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1); u) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

ALLEGATO 2 ALLA PROCEDURA

INDICAZIONI PER LA SEGNALAZIONE ESTERNA, LA DENUNCIA E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

In virtù dell'art. 5 del Decreto *«Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività: […]*

1) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito».

Pertanto il presente allegato intende fornire in primis indicazioni per effettuare segnalazioni esterne.

SEGNALAZIONE ESTERNA

L'accesso al canale di segnalazione esterna è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

1) il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
 a) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che A.N.AC. sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
 b) questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, la gestione del canale di segnalazione esterna è affidata integralmente ad A.N.A.C. che garantisce, anche tramite il ricorso a crittografia, la riservatezza dell'identità del

segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.
Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole laddove sia lo stesso segnalante a farne richiesta. Se la segnalazione esterna viene presentata a soggetto diverso da A.N.A.C., questa è trasmessa a quest'ultima entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento dandone contestualmente notizia al segnalante.
Laddove pervengano segnalazioni che evidenziano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto dall'art. 2 del Decreto ma estraneo alle competenze dell'A.N.AC., si procederà al loro esame per le valutazioni da assumere circa le ulteriori iniziative d'ufficio, quindi all'archiviazione per incompetenza dell'Autorità accompagnata dalla trasmissione della segnalazione ai competenti organi dell'A.G.O. e/o della Corte dei Conti e/o di altri organismi e amministrazioni di controllo (Dipartimento Funzione Pubblica, Ispettorato del lavoro, Autorità amministrative indipendenti, ecc.) secondo i criteri e le modalità stabilite nelle Linee Guida A.N.A.C.

Le segnalazioni esterne sono disciplinate dalle Linee Guida A.N.A.C. recanti *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, reperibili sul sito dell'Autorità www.anticorruzione.it e alle quali si rinvia per ogni dettaglio.

DENUNCIA

Il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Si ribadisce che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p - di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
Si rammenta altresì che l'ambito oggettivo di cui agli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.
Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto per le ritorsioni subite.
Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità Giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Decreto prevede un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.
Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, compresi i social network e i nuovi canali di comunicazione (tra cui, ad esempio, facebook, twitter, youtube, instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.
La divulgazione pubblica delle violazioni può essere effettuata al ricorrere di precise condizioni previste per legge.

In particolare, la divulgazione pubblica è ammessa laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

1) ad una segnalazione interna, a cui l'amministrazione/ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad A.N.AC. la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'A.N.A.C. la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il whistleblower.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il Decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il D.Lgs. n. 24/2023.

ALLEGATO 3 ALLA PROCEDURA

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

SEGNALAZIONE INTERNA

D.Lgs. n. 24/2023 e Direttiva UE n. 1937/2019

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio di Bonifica Tevere Nera

Il/la sottoscritto/a: _____

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

agli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla Direttiva UE n. 1937/2019, quanto segue:

DATI DEL SEGNALANTE:

Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Qualifica servizio in	
Incarico / Ruolo in	
Altra posizione (es. partecipante a una selezione, stagista, tirocinante, ex dipendente di CBTN etc.)	
Specificare se il Segnalante è dipendente o collaboratore di impresa che esegue lavori, servizi o forniture, precisando il nominativo del rappresentante legale dell'impresa d'afferenza insieme ai relativi recapiti	
Telefono	
Indirizzo Email per le comunicazioni al di fuori della Piattaforma NB. Per ragioni di sicurezza, l'indirizzo mail non può coincidere con l'indirizzo di posta aziendale del Segnalante (se presente)	

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione (es. Procura della	**Data della segnalazione**	**Stato / Esito della segnalazione**

Repubblica, Corte dei Conti, A.N.AC., etc.)		

IMPORTANTE NOTA PER LA COMPILAZIONE: nella descrizione dell'illecito non indicare riferimenti al nominativo del segnalante

DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA:

Ente in cui si è verificato il fatto	
Periodo in cui si è verificato il fatto	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto Nome, cognome, qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Area / Servizio a cui può essere riferito il fatto	
Descrizione del fatto	
Qualificazione della violazione (compilazione facoltativa)	1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, o violazioni del MOG 231 di , che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

	comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5); 7) Altro
Interessi personali del segnalante (compilazione facoltativa) (in questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione)	
Trattamento dei dati	Si rinvia alla informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR allegata) alla presente.

AVVISO PREVENTIVO:

la presente segnalazione, in conseguenza dei contenuti riportativi, potrebbe dovere essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile. Nel caso in cui si proceda in tal senso, Lei sarà informato dell'inoltro alla competente Procura; eventuali successive integrazioni alla presente segnalazione dovranno essere trasmesse all'Autorità giudiziaria individuata.

[Luogo e Data] _____, _____.

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile] _____

Alla presente dichiarazione si allega:
1) Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante;
2) Eventuale documentazione a corredo della segnalazione;
3) Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sottoscritta per presa visione.

PRIVACY - SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING – D.LGS. n. 24/2023)

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI.

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI? COME CONTATTARLO?

Il Titolare del trattamento dati è il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, con sede legale in Piazza Enrico Fermi n. 5, Terni 05100, nella persona del suo Legale Rappresentante protempore, che potrà contattare per qualsiasi informazione tramite telefono 0744/545733 o con email teverenera@teverenera.it

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI È STATO NOMINATO? QUALI SONO I SUOI DATI DI CONTATTO?

Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR. Il DPO è reperibile presso la sede del Titolare sopra indicata e via email privacy@teverenera.it

TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI E SOGGETTI INTERESSATI

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

I dati trattati saranno quelli relativi alle segnalazioni effettuate dai soggetti segnalanti (c.d. Whistleblower), che possono includere dati relativi a soggetti terzi, ovvero ai soggetti segnalati.

Dati relativi ai soggetti segnalanti, che possono essere forniti da questi ultimi:

- Nome, cognome;
- Indirizzo e-mail
- Funzione aziendale.

Altre informazioni fornite dal segnalante. I soggetti interessati del presente trattamento sono:

a) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del CBTN;

b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di CBTN;

c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di CBTN;

d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso CBTN;

e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso CBTN;

f) i candidati all'occupazione;

g) i lavoratori cessati;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di CBTN, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE, NATURA DEL CONFERIMENTO FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA PERIODO CONSERVAZIONE DATI NATURA DEL CONFERIMENTO

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

A) Gestione delle segnalazioni whistleblowing. In particolare, raccolta dei dati per l'invio di segnalazioni, di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto giuridico, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023.

B) Rivelazione dell'identità del segnalante e/o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alla segnalazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 24/2023.

BASE GIURIDICA

Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale (ai sensi del D.lgs. n. 24/2023) al quale è soggetto il titolare del trattamento, Art. 6, par. 1, lett. c), GDPR.
Il trattamento si basa sull'espresso consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali. Art. 6, par. 1, lett. a), GDPR.

PERIODO CONSERVAZIONE DATI

Per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 14 del D.lgs. n. 24/2023). Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, il summenzionato termine si prolunga fino all'esaurimento dei gradi di giudizio. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
Fino a revoca del consenso e salvo il caso in cui fosse già stata rivelata l'identità a terzi

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali del segnalante è necessario, fermo restando il diritto di effettuare una segnalazione in modalità anonima.
Il conferimento dei dati personali del segnalante è facoltativo. In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà rivelare l'identità del segnalante e/o qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni, fatte salve le situazioni espressamente previste dal D.lgs. n. 24/2023 e previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione.

A CHI VERRANNO COMUNICATI I DATI PERSONALI? DESTINATARI DEI DATI

I dati personali saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi del trattamento o Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) e saranno trattati da persone fisiche (art. 29 GDPR e/o art. 2-quaterdecies D.lgs. n. 196/2003) che agiscono sotto l'autorità del Titolare e dei Responsabili sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento.
I dati saranno comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno (ivi compreso l'Organismo di Vigilanza), ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna;
- consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta;
- soggetti terzi per la fornitura della piattaforma whistleblowing adottata dal Titolare del trattamento;
- Autorità giudiziaria e pubbliche autorità (ivi compresa l'A.N.A.C.).

VI È UN TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA SEE?

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi Extra SEE.

VI È UN PROCESSO AUTOMATIZZATO?

I dati personali saranno sottoposti a trattamento manuale tradizionale, elettronico e automatizzato. Si precisa che non si effettuano processi decisionali completamente automatizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15 e s.s. GDPR, contattando il DPO/RPD all'indirizzo teverenera@teverenera.it o rivolgendosi al Titolare del trattamento all'indirizzo e-mail teverenera@teverenera.it o ai contatti sopra indicati. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18). Il titolare del trattamento comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. Nei casi previsti ha il diritto alla portabilità dei suoi dati (art. 20) e, in tal caso, Le verranno forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico. Nei casi in cui la base giuridica sia il consenso, ha il diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del regolamento (Garante Privacy https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Si fa presente che, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, il Titolare del trattamento è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante: l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione fatto salvo il diritto di difesa del segnalato e ove lo prescriva la legge.

MODIFICHE INFORMATIVA
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa.

Il Titolare del Trattamento del Consorzio di Bonifica Tevere Nera

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Io sottoscritto/a _____

città di residenza _____

dichiaro di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali sopra riportata per la finalità A).

Data _____

Firma per visione _____

Ed esprimo il consenso per la finalità B) (rivelazione dell'identità).

Data _____

Firma per consenso _____